

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

61° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificata con le leggi 31 luglio 1959, n. 617, 29 dicembre 1966, n. 1277, e 10 maggio 1973, n. 278 » (202), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri

« Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per l'ampliamento dell'esercizio del credito sportivo a favore delle società ed associazioni sportive » (499), d'iniziativa dei senatori Morandi ed altri

(Rinvio della discussione congiunta)

PRESIDENTE Pag. 537
NEPI (DC), relatore alla Commissione . . . 537
SEGA (PCI) 537

« Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per

la stampa dei giornali » (331-B), d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 536
SANTALCO, relatore alla Commissione . . . 536

« Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, al comune di Lucca il complesso immobiliare della Manifattura tabacchi sito in quella città alla via Vittorio Emanuele n. 39, di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1100)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione 534
LAI (DC) 534
SEGA (PCI) 534
TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze 534

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« **Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, al comune di Lucca il complesso immobiliare della Manifattura tabacchi sito in quella città alla via Vittorio Emanuele n. 39, di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato** » (1100)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, al comune di Lucca il complesso immobiliare della Manifattura tabacchi sito in quella città alla via Vittorio Emanuele n. 39, di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

In assenza del relatore alla Commissione, senatore Triglia, lo sostituirò io stesso.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 20 maggio 1981 dopo lo svolgimento della relazione.

Comunico che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge, dopo di che la 5^a Commissione si è espressa favorevolmente anche sugli emendamenti presentati successivamente dai senatori Pacini e Barsacchi.

Con il primo di tali emendamenti, che si riferisce all'articolo 4, si stanziava la somma di lire 25 miliardi, negli anni dal 1982 al 1986, come integrazione del ricavato della vendita per il finanziamento della costruzione della nuova Manifattura tabacchi di Lucca. Con l'altro emendamento, aggiuntivo di un articolo, si stabilisce la copertura finanziaria del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S E G A. Si tratta di un annoso problema: come è noto, il complesso immobiliare in questione è forse il più prestigioso in Italia per la produzione del sigaro toscano, ma si trova nel pieno centro cittadino. L'amministrazione comunale ha avviato una trattativa con l'Amministrazione dei

monopoli per il trasferimento della manifattura in una sede fuori città, permutando il terreno. Il provvedimento in esame consentirà così, oltre tutto, di utilizzare per il comune l'area che si renderà libera nel centro della città. L'amministrazione aveva difficoltà a cedere al comune l'immobile perchè non disponeva di fondi sufficienti per la costruzione del nuovo edificio. Con gli emendamenti che sono stati proposti l'azienda potrà affrontare la spesa.

Dichiaro pertanto che il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento.

L A I. Anche noi siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento, che consentirà al comune di Lucca di liberarsi di una struttura che non ha più ragion d'essere, al centro della città, entro la cerchia delle mura. Si potrà così procedere alla costruzione di una manifattura più moderna e razionale. Il gruppo della Democrazia cristiana è pertanto favorevole all'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Esprimo il parere favorevole del Governo al provvedimento in esame. Fui proprio io a condurre, a suo tempo, la trattativa per la vendita dell'immobile al comune, e l'unico grave ostacolo era rappresentato dalla mancata disponibilità di fondi per la costruzione del nuovo complesso. Gli emendamenti proposti consentono di superare gli ostacoli.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore alla Commissione.* Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo di lire 5 miliardi, al comune di Lucca il compendio im-

mobiliare costituente la manifattura tabacchi sito in Lucca alla via Vittorio Emanuele n. 39, distinto nel NCEU del comune di Lucca con la partita 85 intestata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, foglio 196, mappali 110, 111, 112, 113, 168, 266, 267, 268, 269, 311, confinante con via Vittorio Emanuele, piazza della Magione, via dei Tabacchi, via del Molino, via del Pallone, proprietà del comune di Lucca, tratto rientrante della piazzetta della Cittadella.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del contratto di vendita dei beni indicati nel primo comma.

È approvato.

Art. 2.

Il prezzo della vendita dovrà essere pagato per metà al momento della sottoscrizione del contratto di vendita e per la restante metà un anno prima della data di consegna dei beni trasferiti.

È fatta salva la facoltà del compratore di pagare il residuo prezzo prima della scadenza del termine indicato nel precedente comma.

È approvato.

Art. 3.

Nel contratto di vendita del compendio immobiliare indicato nell'articolo 1 dovrà stabilirsi l'obbligo del compratore di consentire al venditore di usare i beni trasferiti, fino al momento del trasferimento della manifattura tabacchi nella nuova sede, da costruire in altra zona della città.

L'uso dei beni da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sarà gratuito per i primi cinque anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. Nel caso in cui l'uso dei beni dovesse protrarsi oltre il predetto termine, il venditore dovrà corrispondere al compratore, per il periodo di tempo eccedente i cinque anni e fino alla data di effettiva

consegna dei beni, una somma pari all'interesse legale, calcolato ad anno o frazione di anno sull'importo versato dal compratore stesso per l'acquisto del compendio immobiliare.

È approvato.

Art. 4.

Il ricavato della vendita sarà portato, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio della Amministrazione dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto di immobili e alla costruzione di fabbricati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I senatori Pacini e Barsacchi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4.

Il ricavato della vendita sarà portato, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio della Amministrazione dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto di immobili e alla costruzione di fabbricati, per essere impiegato alla costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca.

Nel medesimo capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato è stanziata la somma di lire 25 miliardi negli anni dal 1982 al 1986, dei quali 2 miliardi nell'anno 1982, per la finalità di cui al precedente comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

I senatori Pacini e Barsacchi hanno presentato un emendamento tendente ad inse-

6^a COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (12 maggio 1982)

rire, dopo l'articolo 4, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 5.

Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto nel capitolo 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

* * *

« **Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali** » (331-B), d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali », d'iniziativa dei senatori Santalco, de' Cocci, Talamona, Rosa, Calarco e Scardaccione, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Santalco di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

SANTALCO, *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge al nostro esame, approvato dal Senato nella seduta del 29 gennaio 1980, è stato modificato dalla Camera dei deputati nella seduta della Commissione

finanze e tesoro del 21 aprile 1982. La Camera ha ritenuto opportuno sopprimere il secondo comma dell'articolo 1 da noi approvato, il quale accollava l'onere del rimborso al Ministero delle finanze (il rimborso era dovuto nel caso in cui il tributo fosse stato già pagato), ed ha modificato, inconseguenza, il testo dell'articolo 2 in cui si faceva richiamo al comma soppresso.

Invito la Commissione ad approvare il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Non è dovuta l'imposta di conguaglio, prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, non ancora corrisposta per l'importazione di macchine rotative per la stampa dei giornali di cui alla voce doganale n. 84.35, riportata nella tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 794.

Il primo comma non è stato modificato, ed è stato invece soppresso il secondo comma del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

All'onere derivante dalle minori entrate di cui al precedente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1982, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3972 dello stato

6^a COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (12 maggio 1982)

di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

E approvato.

Il secondo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 2 con la modificazione accolta.

E approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Non essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

* * *

« Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificata con le leggi 31 luglio 1959, n. 617, 29 dicembre 1966, n. 1277, e 10 maggio 1973, n. 278 » (202), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri

« Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per l'ampliamento dell'esercizio del credito sportivo a favore delle società ed associazioni sportive » (499), d'iniziativa dei senatori Morandi ed altri

(Rinvio della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificata con le leggi 31 luglio 1959, n. 617, 29 dicembre 1966, n. 1277, e 10 maggio 1973, n. 278 », d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri, e « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per l'ampliamento dell'esercizio del credito sportivo a

favore delle società ed associazioni sportive », d'iniziativa dei senatori Morandi ed altri.

Come i colleghi ricordano il 14 maggio 1980 è stata nominata una Sottocommissione con il compito di elaborare un testo unificato dei due provvedimenti. Invito pertanto il relatore, senatore Nepi, ad informare la Commissione sull'andamento dei lavori della Sottocommissione.

N E P I, *relatore alla Commissione.* La Sottocommissione, nella seduta del 28 aprile, ha consultato il presidente dell'Istituto per il credito sportivo Nicolini che ha illustrato l'attività e i problemi dell'Istituto.

Abbiamo anche cercato di individuare i punti di convergenza tra i due disegni di legge al nostro esame, ed ha partecipato ai lavori anche il senatore Morandi, presentatore del disegno di legge n. 449.

Ritengo che entro la prima metà del mese di giugno la Sottocommissione sarà in grado di formulare un testo da sottoporre alla Commissione.

S E G A. Concordo, signor Presidente, con la valutazione del relatore in ordine ai tempi dei lavori della Sottocommissione e mi dichiaro favorevole alla conclusione dell'esame dei due disegni di legge in sede deliberante.

P R E S I D E N T E. Prendendo atto delle dichiarazioni del relatore, che ringrazio, sollecito una rapida conclusione dei lavori della Sottocommissione, in modo da poter approvare al più presto le norme in esame e soddisfare così le richieste della categoria.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione dei disegni di legge è rinviata ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI